

**DELIBERAZIONE 18 MAGGIO 2017**  
**342/2017/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN**  
**MATERIA DI MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA ELETTRONICI DEL GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 18 maggio 2017

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i.;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08;
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08, recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per

il 2009” approvato con deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2013, 631/2013/R/gas, recante “Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli *smart meter gas*” e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 631/2013/R/gas);
- l’Allegato A della deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 542/2012/S/gas (di seguito: deliberazione 542/2012/S/gas).

**FATTO:**

1. Ai sensi dell’art. 11, dell’Allegato A della deliberazione ARG/gas 155/08, nel mese di luglio 2012 è stata effettuata la raccolta dei dati delle imprese distributrici relativa, tra l’altro, alla tipologia dei gruppi di misura del gas naturale installati presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione in cui operano (c.d. raccolta “*Telegestione gas*”).
2. Dall’esame dei dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale nell’ambito della suddetta raccolta, è emerso che alcune imprese, tra cui Acqui Rete Gas S.r.l. (di seguito: Acqui Rete o società), non avevano rispettato – con una percentuale di inadempienza superiore al 50% – l’obbligo di cui all’art. 10 dell’Allegato A della deliberazione ARG/gas 155/08 (di seguito: art. 10 della deliberazione ARG/gas 155/08), ora deliberazione 631/2013/R/gas, di mettere in servizio al 29 febbraio 2012 per la totalità dei punti di riconsegna con classe di misuratore maggiore di G40, gruppi di misura elettronici conformi ai requisiti della predetta deliberazione.
3. Pertanto, con deliberazione 542/2012/S/gas, l’Autorità ha avviato nei confronti delle predette imprese distributrici di gas naturale, fra cui Acqui Rete, un procedimento per accertare la violazione dell’art. 10 della deliberazione ARG/gas 155/08 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 e per adottare eventuali provvedimenti prescrittivi ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95.
4. In particolare, ad Acqui Rete è stata contestata l’inadempienza all’obbligo in esame per una percentuale – eccedente la quota oggetto di penale del 50% – pari al 30%.
5. Nel corso dell’istruttoria la società ha depositato una memoria (acquisita con prot. Autorità 6837 del 20 febbraio 2013).
6. Con nota 2 febbraio 2016 (prot. Autorità 2943) il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

7. Successivamente Acqui Rete ha inviato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'operatore metrico (acquisita con prot. Autorità 1277 del 16 gennaio 2017) comprovante l'installazione, entro il 29 febbraio 2012, di gruppi di misura del gas conformi ai requisiti della deliberazione ARG/gas 155/08, presso tutti i punti di riconsegna dotati di gruppi di misura di classe maggiore di G40, esistenti alla predetta data, ed il completamento, in data 18 aprile 2012, della messa in servizio, dei predetti gruppi di misura.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

8. Ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2006/32/CE, ora ribadito dall'art. 9 della direttiva 2012/27/UE, gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento, acqua calda) ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
9. A tal fine l'Autorità ha adottato la deliberazione ARG/gas 155/08, recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale".
10. L'art. 52, della RTDG prevede che *"il soggetto responsabile dell'installazione e manutenzione dei misuratori è: (...) con riferimento ai punti di riconsegna, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti"*.
11. L'art. 10, comma 1, della citata deliberazione ARG/gas 155/08 prevede che il soggetto responsabile del servizio di misura metta in servizio, nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale in cui opera, gruppi di misura conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito.
12. In particolare, con riferimento ai punti di riconsegna con gruppo di misura di classe maggiore di G40, il predetto obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto per la totalità dei punti entro il 29 febbraio 2012 (art. 10, comma 1, lett. a).
13. Il combinato disposto dell'art. 11 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08 e dell'art. 52 della RTDG stabilisce, altresì, l'obbligo delle imprese distributrici di comunicare, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Autorità, il numero totale di punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché il numero totale di punti di riconsegna dotati di gruppi di misura messi in servizio ai sensi della citata deliberazione. Il secondo comma del predetto articolo 11 prevede transitoriamente, per l'anno 2012, che tali comunicazioni siano fatte entro il 31 luglio 2012.
14. In relazione al grado di assolvimento dell'obbligo di messa in servizio di gruppi di misura conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, l'art. 49 della RTDG, rubricato "Perequazione dei costi relativi al servizio di misura", prevede:

- i. in caso di inadempienza inferiore al 50%, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione;
  - ii. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale.
15. Nel mese di luglio 2012 è stata effettuata, ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08, la raccolta dati "*Telegestione gas*" in occasione della quale le imprese distributrici di gas naturale hanno comunicato, tra l'altro, per i gruppi di misura di classe maggiore di G40, il numero di quelli tradizionali *non* conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08 nonché di quelli conformi, messi in servizio al 29 febbraio 2012 (data di scadenza dell'obbligo di messa in servizio del 100% dei gruppi di misura di tale classe conformi alla citata deliberazione).
16. Nell'ambito della predetta raccolta Acqui Rete ha comunicato che su 45 punti di riconsegna con gruppo di misura di classe superiore a G40, al 29 febbraio 2012 erano stati messi in servizio solo 9 gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali minimi di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08; dunque una percentuale di inadempienza – oltre il 50% del totale dei gruppi di misura di classe superiore di G40 – pari al 30%.

#### *A. Argomentazioni della società*

17. Nella predetta memoria difensiva del 20 febbraio 2013 la società, pur ammettendo la condotta contestata, chiede l'archiviazione del presente procedimento per le seguenti ragioni.
18. Anzitutto, il mancato rispetto dell'obbligo in esame sarebbe dipeso da cause indipendenti da Acqui Rete; in particolare:
  - i) l'impugnazione, da parte della società seconda classificata, del provvedimento di aggiudicazione (al raggruppamento temporaneo di imprese a cui sarebbe subentrata Acqui Rete) della gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale di Acqui Terme;
  - ii) l'annullamento da parte del giudice amministrativo della predetta aggiudicazione, nonché la dichiarazione di inefficacia, da parte del medesimo giudice, del contratto per la concessione del servizio di distribuzione stipulato tra il Comune e l'aggiudicataria, e l'annullamento della deliberazione comunale di autorizzazione al "subentro" nel suddetto contratto della società Acqui Rete.
19. In secondo luogo, ad avviso della società, dalla data di sottoscrizione (27 gennaio 2011) del contratto di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dovrebbe essere applicato il "periodo di subentro" di cui alla deliberazione ARG/gas 120/08 periodo che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2011, coincidente con la scadenza originariamente prevista dalla deliberazione ARG/gas 155/08 per la messa in servizio dei misuratori in esame.

20. Infine, la società deduce, comprovandolo mediante la citata dichiarazione sostitutiva, di avere comunque, entro la scadenza del 29 febbraio 2012, installato misuratori elettronici presso la totalità dei punti di riconsegna dotati di gruppo di misura di classe maggiore di G40, esistenti alla predetta data e di avere completato la loro messa in servizio il successivo 18 aprile 2012, a causa di imprevisti occorsi all'operatore metrico incaricato.

#### *B. Valutazioni delle argomentazioni della società*

21. Le predette argomentazioni non sono idonee ad escludere la responsabilità della società per l'illecito contestato.
22. Per quanto riguarda la prima circostanza, si osserva che la mera pendenza di un contenzioso promosso dal secondo classificato nella gara di affidamento del servizio di distribuzione, in assenza di un provvedimento del giudice che disponga la sospensione degli atti impugnati, non può aver determinato alcun effetto sospensivo dell'obbligo in esame. Tanto che la stessa Acqui Rete ha provveduto (completandola il 18 aprile 2012) alla messa in servizio dei misuratori elettronici di classe maggiore di G40 in data anteriore alla conclusione del predetto giudizio (il dispositivo della sentenza del TAR Piemonte è stato pubblicato infatti il 15 giugno 2012 e la sentenza il successivo 26 luglio). Del resto lo stesso giudice amministrativo ha inteso assicurare la continuità del servizio di distribuzione del gas autorizzando il Comune di Acqui Terme a provvedere in via d'urgenza in tal senso e ordinando allo stesso Comune di procedere alla *“rinnovazione degli atti di gara con riferimento alla sola verifica dell'anomalia dell'offerta aggiudicataria, concludendo il relativo procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso nel termine di 120 giorni (...)”* (rispettivamente lett. e) e d) del dispositivo di sentenza 708/2012). Procedimento, quest'ultimo, che secondo le deduzioni della società si sarebbe concluso con determinazione del Comune di Acqui Terme del 29 novembre 2012, di conferma della graduatoria di gara e di aggiudicazione del servizio al raggruppamento temporaneo di imprese e, dunque, ad Acqui Rete.
23. Né la citata controversia avanti al giudice amministrativo integra un'esimente, poiché non si ravvisano i caratteri dell'inevitabilità ed imprevedibilità che giustificerebbero l'inesigibilità del rispetto dell'obbligo *de quo*, essendo l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione di una gara consentita dall'ordinamento (ed invero assai frequente). Peraltro, nel caso in esame, Acqui Rete è subentrata nel contratto per la concessione del servizio di distribuzione quando il contenzioso (reg. ric. 223/2011 depositato il 26 febbraio 2011) era già instaurato, pertanto tale circostanza – lungi dall'essere imprevedibile – era anzi ben nota alla società che se ne è assunta le conseguenze.
24. Quanto, poi, alla deliberazione ARG/gas 120/08 richiamata dalla società, si rileva che tale provvedimento disciplina una materia – la qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas – del tutto diversa da quella – la messa in servizio di gruppi di misura gas con funzioni di telelettura e telegestione – regolata dalla

deliberazione ARG/gas 155/08 e non è pertanto possibile operare alcun confronto o analogia. Laddove l’Autorità ha ritenuto che il subentro di un esercente ad un altro costituisca una situazione legittimante limitazioni od esclusioni di obblighi imposti dalla regolazione, lo ha previsto espressamente come appunto ha fatto con la deliberazione ARG/gas 120/08. Invece la deliberazione ARG/gas 155/08 non contiene alcuna previsione in tale senso, con la conseguenza che il subentro di un’impresa distributrice ad un’altra non incide sull’obbligo in esame. In ogni caso, nella deliberazione ARG/gas 120/08, la limitazione, inerente obblighi di comunicazione di dati all’Autorità e indicatori di qualità commerciale del servizio gas (artt. 31 e 33 della predetta deliberazione), riguarda esclusivamente il periodo di subentro. Nel caso in esame, scadendo il termine del 29 febbraio 2012 (previsto per l’adempimento dell’obbligo di messa in servizio dei misuratori in parola), oltre il periodo di subentro (scaduto il 31 dicembre 2011 come riconosciuto dalla stessa società), nessuna limitazione od esclusione di obblighi avrebbe potuto comunque invocarsi.

25. Non fa venire meno la responsabilità di Acqui Rete per la violazione ascritta, nemmeno l’installazione dei misuratori elettronici di classe maggiore di G40 entro il 29 febbraio 2012, poiché l’art. 10, comma 1, della deliberazione ARG/gas 155/08 ha stabilito il predetto termine per la loro messa in servizio, cioè per un’attività ulteriore rispetto alla mera installazione.
26. Neppure gli imprevisti incontrati dall’operatore metrico incaricato da Acqui Rete della messa in servizio dei misuratori elettronici, possono scriminare la condotta della società. Infatti, l’indisponibilità dell’operatore metrico incaricato, a provvedere in tempo utile all’attivazione dei dispositivi, non fa venire meno la responsabilità della società. Ciò in ragione del fatto che eventuali inadempimenti rispetto ad accordi intervenuti tra Acqui Rete e il soggetto da questa incaricato dell’attivazione dei misuratori – come accaduto nella fattispecie in esame – assumono rilievo esclusivamente *inter partes*, senza “spogliare” l’impresa distributrice degli obblighi sulla medesima gravanti in ragione dell’attività svolta.
27. Tuttavia, le circostanze di cui al precedente punto 7 (comprovate con succitata dichiarazione sostitutiva) sono rilevanti ai fini della quantificazione della sanzione e saranno esaminate nel successivo paragrafo a ciò dedicato.
28. La società, infine, mediante la documentazione allegata alla predetta memoria difensiva nonché la citata dichiarazione sostitutiva, ha comprovato di avere messo in servizio, in data 18 aprile 2012, gruppi di misura elettronici di classe maggiore di G40 presso tutti i punti di riconsegna dotati di gruppi di misura di tale classe. Tale circostanza fa venire meno l’esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione di avvio del procedimento.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

29. L’art. 11 della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
30. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Acqui Rete non ha rispettato disposizioni volte a diffondere la telelettura e la telegestione nella distribuzione del gas naturale a garanzia di una migliore qualità della misurazione e del servizio. I misuratori elettronici, infatti, permettono la definizione tempestiva di bilanci commerciali giornalieri attendibili per ciascun utente della rete di trasporto (*grossista/shipper*) così da promuovere la concorrenza a vantaggio degli operatori più efficienti; sono il presupposto per l'emissione di fatture basate su consumi effettivi (anziché stimati); permettono ai clienti finali di conoscere immediatamente i propri consumi reali e dunque di indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo; consentono, altresì, di migliorare e velocizzare i servizi commerciali resi in occasione di subentri e volture e di rendere più veloce il passaggio da un fornitore di gas ad un altro. Ciò rende evidente il pregiudizio patito dagli utenti e dai clienti finali allacciati alla rete servita dall' esercente i quali non hanno potuto godere, secondo la tempistica prevista dalla regolazione dell'Autorità, dei benefici apportati dall'innovazione tecnologica dei gruppi di misura elettronici conformi ai minimi requisiti funzionali richiesti.
31. Sotto il presente profilo assume rilievo la circostanza che, al 29 febbraio 2012, erano stati messi in servizio solo 9 misuratori, conformi ai requisiti della deliberazione ARG/gas 155/08, su 45, presso i punti di riconsegna dotati di gruppi di misura di classe superiore a G40 esistenti alla predetta data, dunque con una percentuale di inadempienza (oltre la quota oggetto di penale del 50%) pari al 30%. In senso favorevole alla società, va considerato il numero non elevato di clienti finali coinvolti nella violazione contestata.
32. Per quanto riguarda la durata della condotta contestata, assume rilievo la circostanza che, nel mese di aprile 2012, Acqui Rete ha completato la messa in servizio di gruppi di misura con requisiti conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08 presso tutti i punti di riconsegna dotati di misuratori di classe maggiore di G40 esistenti al 29 febbraio 2012 sulla propria rete di distribuzione.
33. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante. La circostanza che Acqui Rete ha provveduto a mettere in servizio gruppi di misura con requisiti conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08 per tutti i punti di riconsegna dotati di misuratori di classe maggiore di G40 esistenti al 29 febbraio 2012, costituendo cessazione della violazione, è stata valorizzata sotto il profilo della gravità e, ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, ai fini della quantificazione della sanzione lo stesso fatto può

essere valutato una sola volta e in base ad uno solo dei criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81.

34. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, l'esercente non è stato sanzionato per altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. La circostanza consistente nella stipula di un accordo con l'operatore metrico recante l'espressa previsione del rispetto delle scadenze di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08 è stata comprovata con la citata dichiarazione sostitutiva ed essendo sintomatica dell'attitudine di Acqui Rete a rispettare la regolazione, assume rilievo sotto il presente profilo. L'avvenuta *installazione*, prima del 29 febbraio 2012, di misuratori conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08 presso tutti i punti di riconsegna dotati di gruppi di misura di classe maggiore di G40, è una circostanza assorbita dall'adempimento all'obbligo contestato di *messa in servizio* dei predetti gruppi di misura.
35. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato rilevante realizzato nell'anno 2011, da Acqui Rete, è pari a circa euro 447.000,00 (quattrocentoquarantasettemila/00).
36. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 3.800 (tremilaottocento/00)

## **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di Acqui Rete Gas S.r.l., dell'art. 10, comma 1, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08;
2. di irrogare, a Acqui Rete Gas S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.800 (tremilaottocento/00);
3. di ordinare, a Acqui Rete Gas S.r.l., di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a Acqui Rete Gas S.r.l., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del

documento attestante il versamento effettuato, all'indirizzo [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it) e all'indirizzo [riscossione@autorita.energia.it](mailto:riscossione@autorita.energia.it);

6. di notificare il presente provvedimento a Acqui Rete Gas S.r.l., (p. iva 03387410040) all'indirizzo pec [acquiretegas@open.legalmail.it](mailto:acquiretegas@open.legalmail.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

18 maggio 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*